

---

*Avamprogetto*

**Decreto federale  
che approva l'Addendum all'Accordo multilaterale  
tra autorità competenti concernente  
lo scambio automatico di informazioni relative a conti  
finanziari e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti  
concernente lo scambio automatico di informazioni in  
conformità al quadro per la comunicazione di informazioni  
in materia di cripto-attività**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale  
(Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Sono approvati:

- a. l'Addendum del ...<sup>3</sup> all'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014<sup>4</sup> tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari»);
- b. l'Accordo multilaterale del ...<sup>5</sup> tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito «Accordo SAI Cripto-attività»).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e l'Accordo SAI Cripto-attività.

1 RS 101  
2 FF ...  
3 FF ...  
4 RS 0.653.1  
5 RS 0....; FF ...

Approvazione dell'Addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. DF

---

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale dichiara che, in relazione alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto i) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare l'aggiornamento dell'8 giugno 2023<sup>6</sup> dello standard comune di comunicazione di informazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In tale contesto, specifica le relative date di entrata in vigore.

<sup>2</sup> Nei casi in cui il Consiglio federale accetta la richiesta presentata da uno Stato o un territorio di un'autorità competente secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, esso secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera b) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari invia una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell'Accordo SAI Conti finanziari.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale dichiara che, in relazione alla sezione 7 parte 1 lettera a) dell'Accordo SAI Cripto-attività, la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare il quadro dell'8 giugno 2023<sup>7</sup> per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE. In tale contesto, specifica le relative date di entrata in vigore.

<sup>2</sup> Nei casi in cui il Consiglio federale autorizza l'utilizzo delle informazioni ricevute secondo la sezione 7 parte 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività, ne dà conferma indicando gli Stati partner interessati mediante notifica secondo la sezione 7 parte 1 lettera g) dell'Accordo SAI Cripto-attività.

<sup>3</sup> Nei casi in cui il Consiglio federale decide di chiedere alle autorità competenti degli altri Stati o territori se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, della riscossione o dell'esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione del 25 gennaio 1988<sup>8</sup> sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, invia una notifica secondo la sezione 7 punto 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale, in relazione alla sezione 7 parte 1 lettera e) dell'Accordo SAI Cripto-attività, rende noti i principi di protezione dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche che gli Stati partner devono osservare nello scambio di informazioni relative a cripto-attività.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale, in relazione alla sezione 7 parte 1 lettera f) dell'Accordo SAI Cripto-attività, conferma che la Svizzera dispone di misure adeguate a garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati.

## **Art. 4**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

---

Consultazione

- 6 L'aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE è consultabile gratuitamente sul sito: [www.oecd.org](http://www.oecd.org) > Topics > Tax > Exchange of Information > Latest Documents > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard.
- 7 Il quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività è consultabile gratuitamente sul sito: [www.oecd.org](http://www.oecd.org) > Topics > Tax > Exchange of Information > Latest Documents > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard.
- 8 **RS 0.652.1**